SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 21**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 440.

Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessioni di alloggi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I titolari di locazione, di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, sono anche coloro che continuano ad occupare, a qualsiasi titolo, gli alloggi già avuti in regolare concessione nella qualità di dipendenti, collocati a riposo o deceduti in servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 19 della legge n. 123/1987 (Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria) è il seguente:

«Art. 19. — 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere, ai rispettivi titolari di concessione in vigore alla data della presente legge, nonché a coloro che sono titolari di locazioni alla medesima data, gli alloggi di sua proprietà, con esclusione di quelli destinati ai dipendenti che ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 44, 64 e 76 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione medesima, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, hanno l'obbligo di abitare nella sede dell'opificio o stabilimento.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente comma viene determinato dal competente ufficio tecnico erariale e viene corrisposto secondo le modalità di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.

3. Ai fini di cui sopra, i soggetti di cui al comma 1 dovranno presentare istanza di acquisto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il ricavato della vendita è portato, a mano a mano che affluiscono i relativi importi, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili e la costruzione di fabbricati, e destinato prioritariamente, per le predette finalità, al comune o alla provincia ove siano avvenute le alienazioni.

5. Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, si applicano anche agli alloggi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. Dall'applicazione del comma 1 sono esclusi coloro i quali abbiano ottenuto l'erogazione di contributi dello Stato o di enti pubblici, per l'acquisto di immobili siti nel territorio nazionale o i componenti del cui nucleo familiare abbiano beneficiato della suddetta erogazione.

7. Il comma 1 non si applica, altresì, a coloro i quali siano proprietari o i componenti del cui nucleo familiare siano proprietari di immobili siti nel territorio nazionale.

8. Non può essere considerata causa di risoluzione del rapporto di locazione la rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1800):

Presentato dal sen. PERUGINI ed altri il 1° giugno 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 28 giugno 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 5 dicembre 1989; 18 luglio 1990

Relazione scritta annunciata il 25 settembre 1990 (atto n. 1800/*A* - relatore sen. NERI).

Esaminato in aula e approvato il 21 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5273):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 7 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I e VIII.

Esaminato dalla VI commissione il 26 settembre 1991; 14 novembre 1991 e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 441.

Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che al titolo III reca norme sull'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 439, recante modificazioni all'ordinamento dell'ISPE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ISPE;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo dell'ISPE n. 27/90 del 17 dicembre 1990, con la quale si è provveduto alla revisione dello statuto, stante la necessità di adeguarlo alle norme contenute nella citata legge n. 439 del 1985 e nella legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, di approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo alle procedure di emanazione dei regolamenti che viene applicato poiché lo statuto contiene anche norme regolamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991, e recepite nel testo le relative indicazioni, con l'esclusione dei suggerimenti di opportunità riguardanti la figura del vicepresidente e la soppressione della lettera *e)* del comma 3 dell'art. 4 e della lettera *h)* del comma 2 dell'art. 6,

Considerato che si è ritenuto di non accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di prevedere l'istituzione della figura del vicepresidente, avendo provveduto a regolare i casi di sostituzione del presidente e volendo evitare l'istituzione di un nuovo organo che altererebbe la delineata organizzazione sistematica dell'Istituto, costituendo anche fonte di nuove spese;

Ritenuto altresì di non accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato in ordine alla soppressione della lettera *e)* del comma 3 dell'art. 4 e della lettera *h)* del comma 2 dell'art. 6 circa la costituzione di commissioni con compiti di predisposizione di programmi e valutazione di progetti di attività, poiché le predette previsioni normative, pur se richiamano competenze implicitamente già attribuite al presidente ed al comitato amministrativo, risultano utili al fine di definire chiaramente i poteri organizzatori di tali organi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato, nel testo annesso al presente decreto, lo statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

1. Lo statuto di cui all'art. 1 sostituisce l'atto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - ISPE

Art. 1.

1. L'Istituto di studi per la programmazione economica, ente di ricerca e di sperimentazione, è persona giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma e fa parte del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1990.

2. Nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 439, l'Istituto può promuovere studi volti ad approfondire la tematica relativa alle relazioni tra programmazione nazionale e regionale.

3. L'Istituto, inoltre, predispone indagini, ricerche e rilevazioni su richiesta del segretario generale della programmazione economica, d'intesa con il presidente, ai fini della preparazione dei documenti programmatici, anche concordando con le regioni particolari indagini o ricerche.

Art. 2.

1. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede:

a) con il contributo annuo dello Stato;

b) con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali;

c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;

d) con i proventi derivanti dalle attività che, mediante convenzione, vengono svolte dall'Istituto su incarico di pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e con quelli derivanti dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

Art. 3.

1. Gli organi dell'Istituto sono:

a) il presidente;

b) il comitato amministrativo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

1. Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il presidente è scelto tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche.

3. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e provvede all'amministrazione secondo le deleghe attribuite dal comitato amministrativo. Convoca e presiede il comitato amministrativo proponendo ad esso l'adozione di tutti i provvedimenti che ritenga utili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto. In particolare il presidente propone al comitato amministrativo:

a) la definizione delle direttive organizzative generali per il funzionamento dell'Istituto;

b) le linee programmatiche dell'attività dell'Istituto e gli indirizzi finanziari ed organizzativi per la loro attuazione anche sulla base delle direttive ricevute dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

c) il progetto di bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

d) i progetti di attività in esecuzione delle linee programmatiche con i relativi piani finanziari e organizzativi;

e) l'eventuale costituzione di una commissione per la predisposizione del programma di attività dell'Istituto e del coordinamento e della valutazione dei progetti di attività;

f) l'istituzione delle unità organiche e delle unità operative per l'esecuzione dei progetti di attività;

g) la nomina del direttore generale dell'Istituto.

4. Il presidente inoltre:

a) cura l'attuazione delle linee programmatiche e dei progetti;

b) riferisce al comitato amministrativo sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto attraverso relazioni trimestrali ed una relazione annuale da allegare al conto consuntivo. Le relazioni devono comprendere i testi dei provvedimenti adottati ai sensi delle lettere *c)* e *d)*, nonché i testi dei provvedimenti adottati per delega del comitato amministrativo ai sensi della lettera *m)* dell'art. 6;

c) conferisce gli incarichi di preposizione alle unità organiche ed alle unità operative;

d) attribuisce gli incarichi di studio e nomina le commissioni di esperti nei limiti dei criteri stabiliti dal comitato amministrativo.

5. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato amministrativo più anziano di età.

6. Il presidente può altresì delegare ai componenti il comitato amministrativo la trattazione di particolari questioni.

7. Su proposta del presidente il comitato amministrativo può deliberare la costituzione nel suo seno di apposito sottocomitato con il compito di istruire la trattazione di determinati affari e riferire al comitato stesso.

8. Nei casi di necessità e urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del comitato amministrativo. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al comitato amministrativo per la ratifica nella prima riunione successiva.

9. L'indennità spettante al presidente è stabilita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

1. Il comitato amministrativo, nominato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, è composto dal presidente dell'Istituto e da sette membri, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro del tesoro, tre dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fanno altresì parte di diritto del comitato, con voto deliberante, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il segretario generale della programmazione economica e il presidente del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica, o loro rappresentanti all'uopo delegati.

3. Il presidente ed i membri del comitato amministrativo restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. In caso di parziale vacanza la sostituzione viene effettuata per il restante periodo del triennio in corso.

5. Alle riunioni del comitato amministrativo partecipa con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto.

6. Ai componenti il comitato amministrativo spetta un'indennità di carica ed un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

1. Il comitato amministrativo svolge funzioni di programmazione e di amministrazione.

2. In particolare, il comitato:

a) delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza superiore ai due terzi dei suoi componenti;

b) delibera i regolamenti dell'Istituto;

c) approva le direttive organizzative generali per il funzionamento dell'Istituto;

d) approva le linee programmatiche dell'Istituto e gli indirizzi finanziari e organizzativi per la loro attuazione anche sulla base delle direttive impartite dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

e) stabilisce i criteri per il conferimento di incarichi di studio e per la costituzione di commissioni di esperti;

f) delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo e le eventuali variazioni; delibera entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo e la relazione annuale sui risultati dell'attività svolta e prende atto delle relazioni trimestrali;

g) approva i progetti di attività, in esecuzione delle linee programmatiche con i relativi piani finanziari e organizzativi;

h) può deliberare di avvalersi, su proposta del presidente, di una commissione di esperti costituita per la predisposizione del programma di attività dell'Istituto e per il coordinamento e la valutazione dei progetti di attività;

i) approva l'istituzione delle unità organiche e delle unità operative di carattere temporaneo per l'esecuzione dei progetti di attività;

l) delibera gli atti di straordinaria amministrazione ed in particolare gli acquisti e le alienazioni di immobili, le relative permute e servitù;

m) determina i capitoli di spesa, le materie e i limiti di valore entro i quali il presidente e, su proposta di quest'ultimo, il direttore generale, possono ordinare spese o assumere impegni a carico del bilancio, nonché i limiti di spesa per i servizi in economia;

n) delibera le convenzioni per gli incarichi che all'Istituto vengono conferiti da pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni, anche internazionali, nonché le convenzioni che l'Istituto intende stipulare con gli stessi soggetti per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali;

o) delibera la consistenza organica del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto, i provvedimenti di assunzione e di attribuzione delle qualifiche e dei livelli professionali, di cessazione del rapporto di impiego e riammissione in servizio, nonché i provvedimenti applicativi degli accordi sindacali approvati dal Governo;

p) approva le richieste di comando del personale dell'Istituto presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica avanzate dal segretario generale della programmazione economica per motivate esigenze di carattere temporaneo, nonché presso altre amministrazioni pubbliche previste dalla legislazione vigente;

q) delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal presidente al suo esame.

Art. 7.

1. Il comitato amministrativo si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del presidente. Può, inoltre, essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il presidente o ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

2. Alle adunanze del comitato assistono i membri del collegio dei revisori dei conti.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale.

Art. 8.

1. Tutte le deliberazioni adottate dal comitato amministrativo sono inviate al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza di cui all'art. 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 439.

2. Le deliberazioni relative ai regolamenti, nonché al bilancio preventivo e al conto consuntivo devono riportare l'approvazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo è inviata, per conoscenza, al Ministero del tesoro.

3. Salvo le speciali ipotesi di approvazione previste dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, le deliberazioni del comitato amministrativo, in assenza di specifici e motivati rilievi, divengono esecutive dopo venti giorni dalla data di invio al Ministero del bilancio e della progammazione economica.

4. Le deliberazioni diventano, comunque, esecutive qualora, nonostante i rilievi, vengano motivatamente confermate con nuova deliberazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

5. La gestione finanziaria dell'ISPE è sottoposta al controllo della Corte dei conti secondo le norme contenute negli articoli 4, 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 9.

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri due designati, rispettivamente, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del tesoro.

2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il collegio dei revisori dei conti ha i compiti e i poteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti da parte degli organi di amministrazione dell'Istituto e sulla regolarità della gestione;

b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

c) effettua periodiche verifiche di cassa;

d) esegue il riscontro finanziario della gestione e redige apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

4. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo la cui misura è stabilita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 10.

1. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tra persone in possesso di qualificata competenza in materia tecnico-economica e giuridico-amministrativa in relazione ai compiti dell'Istituto.

2. Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal presidente e dal comitato amministrativo e, sulla base delle linee programmatiche e dei progetti specifici di attività, predispone il progetto del bilancio preventivo, e predispone altresì il conto consuntivo.

3. Il direttore generale può ordinare spese e assumere impegni a carico del bilancio, nell'ambito dei capitoli di spesa, delle materie e dei limiti di valore stabiliti dal comitato amministrativo.

4. Il direttore generale propone al presidente l'adozione dei provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'Istituto.

5. Il personale dell'Istituto dipende dal direttore generale.

Art. 11.

1. L'organizzazione interna dell'Istituto è articolata in unità organiche e in unità operative di carattere temporaneo per l'esecuzione di specifici progetti di attività.

Visto, *il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CIRINO POMICINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 48/1967 reca: «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

NOTE ALLO STATUTO

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. n. 322/1989 reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Con decreto del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali 31 marzo 1990, emanato per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 1990, sono stati individuati gli enti pubblici di informazione statistica che fanno parte del Sistema statistico nazionale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del citato D.Lgs. n. 322/1989, fra i quali è compreso l'ISPE.

— L'art. 19 della legge n. 48/1967 (per il titolo si veda in nota alle premesse del presente decreto), come sostituito dall'art. 1 della legge n. 439/1985, è così formualto:

«Art. 19. — L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) svolge indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici, nonché alla valutazione preventiva, ove necessario, e all'analisi sullo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di politica economica e sociale e sui loro effetti. Tale attività è svolta con particolare attenzione agli studi sulle tendenze di medio e lungo periodo dell'economia utili alle decisioni di politica economica e sociale del Governo.

L'ISPE inoltre cura:

1) la promozione, il coordinamento e l'elaborazione di specifiche indagini, ricerche e rilevazioni;

2) la collaborazione tecnica con altri soggetti pubblici, anche mediante la partecipazione di proprio personale all'elaborazione ed attuazione di particolari iniziative;

3) la promozione di qualificati servizi tecnico-scientifici.

L'Istituto può essere chiamato a svolgere indagini e ricerche da parte dei due rami del Parlamento.

L'Istituto svolge, inoltre, gli incarichi che, mediante convenzione, ad esso vengono conferiti da pubbliche amministrazioni e da enti e organizzazioni, anche internazionali.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed all'alta direzione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale, per il perseguimento dei compiti di cui sopra, impartisce le direttive al presidente dell'Istituto».

Nota all'art. 4:

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3 *(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale)*. — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 19 della legge n. 48/1967 si veda in nota all'art. 1.

— L'art. 29 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) è così formulato:

«Art. 29 *(Controllo sulle delibere degli enti)*. — Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei

dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi, anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento».

— La legge n. 259/1968 reca: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria». Si trascrive il testo dei relativi articoli 4, 5 e 6:

«Art. 4. — Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni di rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.

Art. 5. — I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'art. 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione.

Art. 6. — Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie».

Nota all'art. 10.

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 70/1975 (per il titolo si veda in nota all'art. 8) è il seguente:

«Art. 5 *(Assunzioni)*. — Le assunzioni del personale dipendente degli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre commi dell'art. 16.

Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato annualmente dai singoli enti, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sui requisiti di assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

I concorsi consistono in una valutazione comparativa, espressa con una graduatoria, della preparazione dimostrata dai candidati i quali superino le prove scritte, orali e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute immediatamente o al termine di apposito corso di formazione professionale cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneità.

Per le qualifiche previste alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 16, l'espletamento dei concorsi richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche.

I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle commmissioni di esame e dei docenti dei corsi, sui criteri per l'ammissione ai medesimi, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva.

Il direttore generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile».

92G0051

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1992, n. 31.

Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di una tariffa delle tasse sulle concessioni regionali coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali, ove siano indicati gli atti e provvedimenti soggetti alla tassa, il suo ammontare ed il termine entro cui va corrisposta per ciascun atto o provvedimento ad essa soggetto, nonché le eventuali particolari norme che disciplinano il tributo per alcune voci della tariffa;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, concernente l'approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali;

Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, a termine del quale il legislatore delegato, nel caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, è tenuto a stabilire l'ammontare della tassa in misura pari al novanta per cento del tributo regionale più elevato;

Ritenuto che occorre disporre delle correzioni agli importi di alcune voci della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, in quanto gli stessi importi sono stati fissati, per errore materiale, in misura inferiore al novanta per cento degli importi massimi previgenti in alcune regioni;

Visto il parere reso in data 14 gennaio 1992 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al titolo I della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art.4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, riferito ad igiene e sanità, sono apportate le seguenti rettifiche:

l'importo della tassa di rilascio della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 1, lettera *a)*, concernente la concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è rettificato in L. 225.000;

gli importi relativi alla voce di tariffa di cui al numero d'ordine 7, sia della tassa di rilascio che di quella annuale, sono rettificati come segue:

	Tassa di rilascio	Tassa annuale
1) *Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive:*		
a) alberghi con 5 stelle o lusso	1.453.000	1.453.000
b) alberghi con 4 stelle	807.000	807.000
c) alberghi con 3 stelle	336.000	336.000
d) alberghi con 2 stelle	243.000	243.000
e) alberghi con 1 stella nei comuni con popolazione:		
superiore a 500.000 abitanti	202.000	202.000
superiore a 100.000 abitanti	135.000	135.000
superiore a 50.000 abitanti	109.000	109.000
superiore a 10.000 abitanti	68.500	68.500
non superiore a 10.000 abitanti	28.000	28.000
f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:		
superiore a 500.000 abitanti	96.500	96.500
superiore a 100.000 abitanti	72.000	72.000
superiore a 50.000 abitanti	38.000	38.000
superiore a 10.000 abitanti	25.000	25.000
non superiore a 10.000 abitanti	15.000	15.000
2) *Esercizi per la somministrazione di alimenti:*		
a) esercizi per la ristorazione di lusso	1.453.000	1.453.000
b) esercizi per la ristorazione di 1ª categoria	807.000	807.000
c) esercizi per la ristorazione di 2ª categoria	336.000	336.000
d) esercizi per la ristorazione di 3ª categoria	243.000	243.000
e) esercizi per la ristorazione di 4ª categoria nei comuni con popolazione:		
superiore a 500.000 abitanti	202.000	202.000
superiore a 100.000 abitanti	135.000	135.000
superiore a 50.000 abitanti	109.000	109.000
superiore a 10.000 abitanti	68.500	68.500
non superiore a 10.000 abitanti	28.000	28.000
3) *Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni con popolazione:*		
superiore a 500.000 abitanti	109.000	109.000
superiore a 100.000 abitanti	82.000	82.000
superiore a 50.000 abitanti	42.000	42.000
superiore a 10.000 abitanti	28.000	28.000
non superiore a 10.000 abitanti	15.000	15.000

Art. 2.

1. Al titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito alla caccia e alla pesca, sono apportate le seguenti rettifiche:

l'importo della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 16, concernente la concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso è rettificato in L. 6.065;

gli importi delle sopratasse annuali di cui alla nota della voce di tariffa relativa al numero d'ordine 18, concernente le licenze per la pesca nelle acque interne, sono rettificati come segue:

L. 23.500 per le licenze di tipo A;
L. 13.000 per le licenze di tipo B;
L. 6.500 per le licenze di tipo C.

Art. 3.

1. Al titolo V della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito all'agricoltura, è apportata la seguente rettifica:

gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 27, concernente l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, sono rettificati in L. 180.000.

Art. 4.

1. Al titolo VII della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito ai trasporti, alla navigazione e ai porti lacuali, sono apportate le seguenti rettifiche:

gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale relativi ai punti 1), 2) e 3), sono rispettivamente rettificati in: 1) L. 380.000, 2) L. 229.000 e 3) L. 77.500;

l'importo della tassa di rilascio relativo al punto 5) della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione, è rettificato in L. 9.500.

Art. 5.

1. Le rettifiche apportate nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 agli importi delle voci della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, entrano in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 281/1970, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 158/1990, poi modificato dall'art. 4 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è il seguente:

«Art. 3 (*Tassa sulle concessioni regionali*). — 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffa delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

5. Con la legge regionale possono essere dipsosti, *ogni anno*, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere dell. Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione».

— Il D.Lgs. n. 230/1990, concernente l'approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 1° agosto 1991.

— Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) prevede che: «Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dell'art 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo [v. sopra, *n.d.r.*], sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 1:

— Per il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 281/1970 si veda in nota alle premesse.

92G0052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Morrone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castel Morrone (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta numero 4558/13.4/Gab. del 29 novembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Morrone (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Via è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel Morrone (Caserta), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in data 26 novembre 1991.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Morrone (Caserta) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giovanna Via.

Roma, 7 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Casaluce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Casaluce (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta numero 7362/13.4/Gab. del 29 novembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casaluce (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Chemi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casaluce (Caserta), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tutti i consiglieri in data 26 novembre 1991.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casaluce (Caserta) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Chemi.

Roma, 7 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0311

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1991.

Modificazione e integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1991 di assegnazione, ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39, dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1991.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E GLI AFFARI REGIONALI

Visto l'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la concessione di contributi alle regioni, ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati extracomunitari;

Visto l'art. 2 del relativo regolamento, approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, n. 244 del 26 luglio 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1991, di assegnazione, ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39, dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni per la realizzazione dei suddetti centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 1991;

Viste le precisazioni della provincia autonoma di Bolzano concernenti l'esigenza dell'assegnazione diretta alla provincia autonoma del contributo in questione;

Ritenuto di dover accogliere tali precisazioni in quanto il termine «regioni» contenuto nella legge succitata deve intendersi riferito, nel caso della regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano per le materie di loro competenza esclusiva;

Considerata pertanto la necessità di modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1991 e di integrarlo con la espressa menzione delle suddette province autonome;

Sentito il Ministro per gli affari sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1991 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'indicazione «Trentino» contenuta nel prospetto di ripartizione del contributo assegnato a ciascuna regione, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1991, è così modificata:

	(in milioni)
Trentino-Alto Adige:	—
provincia autonoma di Trento	155
provincia autonoma di Bolzano	195

Art. 2.

Resta confermato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1991 nelle parti non espressamente modificate.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione
BONIVER

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali
MARTINAZZOLI

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 44 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 44 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

92A0312

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 gennaio 1992.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1992 a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni

dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 8.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° febbraio 1992, al prezzo fisso di lire 96,60 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1992, è pari al 6 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo, e nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo e pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sara uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio e al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1992 e l'ultima il 1° febbraio 1999.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 1999 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 3,40%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 96,60% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 gennaio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 febbraio 1992 con versamento di dietimi d'interesse di due giorni.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 3 febbraio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione maggiorato degli interessi di due giorni e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1992».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» 1992-1999» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992 valutati in L. 480.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1992
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 110

92A0328

DECRETO 22 gennaio 1992.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° febbraio 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,25% emessi con decreto ministeriale 23 gennaio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1987) ed i buoni del Tesoro poliennali 11%, emessi con decreto ministeriale 27 gennaio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1988);

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, con il quale è stata disposta, l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennnaio 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, nominativi;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 95,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione»

rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di L. 1.672.200.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,25% e 11%, di scadenza 1° febbraio 1992, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, di scadenza 1° febbraio 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° febbraio 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione su L. 4,05, per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuare dal 5 al 7 febbraio 1992.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dell'0,75%, contro rilascio di apposita

ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 3 febbraio 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 3 febbraio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 5 febbraio 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentaquattro giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 5 febbraio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trentaquattro giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione, per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo nei buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, di scadenza 1° febbraio 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1992; dovranno essere corrisposti trentaquattro giorni di dietimi di interessi netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni, qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso, sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334;

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, di scadenza 1° febbraio 1992, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, di scadenza 1° febbraio 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diverse dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di Tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11% - 1° febbraio 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11% - 1° febbraio 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997. Dette operazioni avranno inizio il 5 febbraio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1992
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 70

92A0315

DECRETO 22 gennaio 1992.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° febbraio 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,25% emessi con decreto ministeriale 23 gennaio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1987) ed i buoni del Tesoro poliennali 11%, emessi con decreto ministeriale 27 gennaio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1988);

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, nominativi;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 93,85% ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di L. 1.672.200.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,25% e 11%, di scadenza 1° febbraio 1992, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, di scadenza 1° febbraio 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000. 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° febbraio 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 6,15, per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia, sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 4 al 7 febbraio 1992.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale

maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», che non possano essere totalmente accolte, si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 febbraio 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentatre giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 4 febbraio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trentatre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo nei buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, di scadenza 1° febbraio 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1992; dovranno essere corrisposti trentatre giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, di scadenza 1° febbraio 1992, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, di scadenza 1° febbraio 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11% - 1° febbraio 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11% - 1° febbraio 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002. Dette operazioni avranno inizio il 4 febbraio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1992
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 69

92A0316

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Atteso che il Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone versa da tempo in uno stato di particolare precarietà economico-finanziaria,come risulta anche dalle comunicazioni del presidente del consorzio stesso;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pomezia, via Campobello n. 3, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso il rag. Raffaele De Virgiliis.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 24 gennaio 1992

Il Ministro: GORIA

92A0329

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

ORDINANZA 27 gennaio 1992.

Misure intese a garantire il regolare svolgimento delle prestazioni indispensabili da parte del personale dipendente dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in occasione dello sciopero dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 29 gennaio 1992, proclamato da FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti. (Ordinanza n. 2/92).

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 4, 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991 contenente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e, in particolare, la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per i casi di conflitto di lavoro riguardanti i dipendenti pubblici dei comparti individuati con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Vista la nota del 16 gennaio 1992 con la quale le organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e

UIL/Trasporti hanno comunicato la proclamazione dello sciopero nazionale del personale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti (Civilavia) dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 29 gennaio 1992;

Visti i telefax n. 015521/UG del 18 novembre 1991, n. 016109/UG del 28 novembre 1991 e n. 000402/UG del 13 gennaio 1992, con i quali il Ministro dei trasporti ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che per precedenti analoghe azioni di sciopero — nonostante le organizzazioni sindacali promotrici abbiano fornito assicurazioni circa alcuni servizi essenziali da garantire in occasione dei predetti scioperi — continuava a permanere un fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, in quanto i predetti scioperi avrebbero potuto determinare, come verificatosi in occasione del precedente analogo sciopero del 29 ottobre 1991, l'inagibilità degli aeroporti dell'intero territorio nazionale con gravissime ripercussioni sull'intero traffico aereo nazionale ed internazionale e possibili conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Viste le deliberazioni del 23 ottobre 1991 e del 4 e 7 novembre 1991 della commissione di garanzia contenenti la «proposta» per l'individuazione delle prestazioni indispensabili da assicurare da parte delle diverse amministrazioni ed aziende che concorrono alla erogazione del servizio del traffico aereo per il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento del diritto della libertà di circolazione;

Tenuto conto che nell'incontro tenutosi il 20 novembre 1991 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le organizzazioni sindacali promotrici degli scioperi in questione hanno confermato le proclamazioni di sciopero e le relative modalità di effettuazione sia per lo sciopero del 23 novembre 1991 che per quello del 3 dicembre 1991 (quest'ultimo poi sospeso e rinviato al 17 gennaio 1992, anch'esso ulteriormente differito al 29 gennaio 1992), nonostante la proposta della commissione di garanzia in precedenza richiamata, portata a conoscenza delle citate organizzazioni sindacali;

Atteso che, nonostante che ai promotori delle azioni di sciopero in precedenza menzionate siano state ritualmente rivolti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/1990, inviti a desistere dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo sia per le precedenti citate proclamazioni di sciopero che per lo sciopero del 29 gennaio 1992, non è cessata l'agitazione e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta anche per lo sciopero proclamato dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 29 gennaio 1992;

Visto l'ulteriore telefax n. 000970/UG del 22 gennaio 1992, con il quale il Ministro dei trasporti, per le stesse motivazioni in precedenza riportate, ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990 anche per lo sciopero del 29 gennaio 1992, dalle ore 8 alle ore 14, proclamato dalle organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti;

Atteso che, nonostante che ai promotori dell'azione di sciopero del 29 gennaio 1992 siano stati ritualmente rivolti, ai sensi del citato art. 8 della legge n. 146/1990, ulteriori inviti a desistere dai comportamenti determinanti anche per lo sciopero del 29 gennaio 1992 la indicata situazione di pericolo, non è cessata l'agitazione e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta;

Considerata la necessità di assicurare la salvaguardia di altri diritti costituzionalmente tutelati nonché dell'ordine pubblico e della sicurezza della persona, che resterebbero gravemente pregiudicati dall'attuazione dell'azione di sciopero proclamata per il giorno 29 gennaio 1992 dalle ore 8 alle ore 14 a causa delle modalità della citata astensione dal lavoro come indicate dalle organizzazioni sindacali promotrici, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra i predetti diritti e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio del diritto di sciopero con le agitazioni sindacali in atto;

Viste le proprie ordinanze del 20 novembre 1991 e del 15 gennaio 1992 (quest'ultima rimasta priva di efficacia a seguito della sospensione dello sciopero proclamato per il 17 gennaio 1992 e del rinvio dello stesso al 29 gennaio 1992), con le quali, in occasione dello sciopero dalle ore 14 alle ore 20 del 23 novembre 1991 nonché di quello dalle ore 8 alle ore 14 del 17 gennaio 1992 (come detto sospeso e rinviato al 29 gennaio 1992) proclamati dalle organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti, sono state emanate le misure intese a garantire il regolare svolgimento delle prestazioni indispensabili da parte del personale dipendente dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile;

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere che impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni dei lavoratori che hanno promosso le azioni di sciopero;

Ritenuto che l'erogazione delle prestazioni indispensabili, così come individuate dalla commissione di garanzia nella indicata «proposta» formulata con le richiamate deliberazioni del 23 ottobre 1991 e dal 4 e 7 novembre 1991, risulta — anche in relazione a quanto verificatosi in occasione della precedente giornata di sciopero del 23 novembre 1991, dalle ore 14 alle ore 20 — adeguata ad assicurare, anche per lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti per il giorno 29 gennaio 1992, dalle ore 8 alle ore 14, per il personale di Civilavia, un livello di funzionamento del servizio del trasporto aereo, tale da rimuovere il fondato pericolo del pregiudizio grave ed imminente agli specificati diritti

della persona costituzionalmente tutelati e, contestualmente, a consentire il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero, anch'esso costituzionalmente tutelato, con il godimento dei diritti della persona;

Ordina:

Art. 1.

Adempimenti del Ministro dei trasporti

1. Il Ministro dei trasporti per il giorno 29 gennaio 1992, dalle ore 8 alle ore 14 — periodo temporale interessato dal citato sciopero del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti proclamato dalle Organizzazioni sindacali di settore FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti — è tenuto a predisporre le misure necessarie affinché, con appositi contingenti per i turni lavorativi di detto personale operante nei posti di lavoro interessati dal menzionato sciopero, siano erogate le sottoelencate prestazioni individuate nelle deliberazioni riportate nel preambolo della commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e considerate indispensabili per garantire l'adeguato livello di funzionamento del servizio del trasporto aereo atto a rimuovere lo stato di fondato pericolo del pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati nonché ad assicurare il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona:

a) il regolare svolgimento della totalità dei voli di Stato, sia nazionali che esteri, qualificati come tali dalle competenti autorità istituzionali;

b) il regolare svolgimento della totalità dei voli militari, sia nazionali che esteri, compresi quelli dei Corpi militari ed assimilabili;

c) il regolare svolgimento della totalità dei voli di emergenza, intesi come voli che si svolgono in particolari condizioni di grave necessità nonché della totalità dei voli radiomisure per interventi straordinari in funzione della esigenza di sicurezza della navigazione aerea;

d) il regolare svolgimento della totalità dei voli sanitari, umanitari e di soccorso;

e) il regolare svolgimento della totalità dei voli da e per le isole programmati nelle fasce orarie più frequentate dall'utenza, che sono comprese tra le ore 8 e le ore 11 del giorno 29 gennaio 1992, garantendo comunque in ogni scalo che lo prevede almeno un collegamento giornaliero di andata e ritorno;

f) il regolare svolgimento dei voli nazionali di andata e ritorno lungo l'asse Nord/Sud/Nord nella misura del 50% almeno dei normali collegamenti sulla linea Nord/Sud/Nord di ciascuna delle sei principali direttrici valutate secondo il volume del traffico con particolare riferimento ai voli sulla direttrice Roma-Milano-Roma per i quali deve essere assicurato il regolare svolgimento di almeno il 30% dei normali collegamenti programmati nelle fasce orarie più frequentate dall'utenza, ricomprese nelle ore interessate dallo sciopero in questione;

g) il regolare svolgimento dei voli internazionali di andata e ritorno nella misura di almeno il 50% del totale dei voli programmati nelle ore interessate dallo sciopero del 29 gennaio 1992 lungo le direttrici che collegano Roma e Milano con Parigi, Bruxelles e Francoforte, con opzione comunque per quelli programmati nelle fasce orarie più frequentate dall'utenza, ove ricomprese nelle ore interessate dalla predetta agitazione sindacale;

h) il regolare svolgimento di un volo intercontinentale di andata e ritorno per e da America del Nord, America del Sud, Asia, Africa ed Australia nonché il regolare sorvolo ed atterraggio degli aeromobili decollati oltreoceano che, per effetto della lunghezza del volo, siano partiti entro le ore 23,59 del giorno 28 gennaio 1992;

i) il regolare svolgimento dei voli degli aeromobili «cargo» nazionali ed esteri che trasportino merci deperibili, animali vivi, generi di prima necessità, medicinali, merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità dell'attività produttiva relativamente alle prestazioni indispensabili;

l) il regolare svolgimento dei voli in corso alle ore 8 del 29 gennaio 1992 — momento di inizio della agitazione sindacale —, nel caso in cui si tratti di voli nazionali ed internazionali con stimato di arrivo all'aeroporto di destinazione, ovvero al punto di uscita dallo spazio aereo interessato dal predetto sciopero del 29 gennaio 1992, non oltre 30 minuti dall'inizio dello stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 2.

Adempimenti del personale della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti

1. Il personale della Direzione generale dell'aviazione civile incluso nei contingenti di cui all'art. 1 è tenuto a svolgere nella giornata di sciopero indicata nel predetto art. 1 le prestazioni lavorative richiestegli ed a prestare la propria consueta attività nello svolgimento delle funzioni attribuite in base alle vigenti disposizioni normative.

2. A conclusione della programmata giornata di sciopero del 29 gennaio 1992 i funzionari responsabili nell'ambito dell'Amministrazione dell'aviazione civile comunicano al Ministro dei trasporti i nominativi del personale che non abbia svolto le prestazioni richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Art. 3.

Sanzioni

1. Il Ministro dei trasporti comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute nell'art. 2 della presente ordinanza.

2. L'inosservanza da parte del personale delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di inosservanza da parte del personale delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferme restando le sanzioni pecuniarie previste nel comma 2 del presente articolo, nei confronti del medesimo personale, si dà comunque avvio, nelle forme di rito, al procedimento disciplinare a carico del personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 4.

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:

a) al Ministro dei trasporti, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai funzionari responsabili nell'ambito dell'Amministrazione dell'aviazione civile per l'affissione nei luoghi di lavoro;

b) alla organizzazione sindacale FP/CGIL, nella persona del legale rappresentante;

c) alla organizzazione sindacale FIT/CISL, nella persona del legale rappresentante;

d) alla organizzazione sindacale UIL//Trasporti, nella persona del legale rappresentante;

e) all'ente RAI-TV, nella persona del legale rappresentante, affinché provveda, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati sub *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Efficacia temporale

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto a decorrere dalle ore 8 del giorno 29 gennaio 1992 alle ore 14 dello stesso giorno 29 gennaio 1992, momento conclusivo della richiamata giornata di sciopero del personale della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti.

Art. 6.

Comunicazione al Parlamento

1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1992

Il Ministro: GASPARI

92A0327

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 10 gennaio 1992.

Approvazione del modello per la comunicazione di partecipazioni al capitale di società capogruppo di un gruppo creditizio.

IL GOVERNATORE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, secondo cui le comunicazioni previste dal primo comma del medesimo articolo devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia;

Visto l'art. 41 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nel suddetto art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, ai partecipanti al capitale di società capogruppo di un gruppo creditizio;

Dispone:

Le comunicazioni previste dall'art. 41 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono essere redatte in conformità agli schemi e alle relative istruzioni allegate, che sono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 10 gennaio 1992

Il Governatore: CIAMPI

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÁ CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO CREDITIZIO

Comunicazione di cui all'art. 41 del decreto legislativo, 20 novembre 1990, n. 356

Mod. 19/G

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di

Alla società capogruppo

Riservato alla BANCA D'ITALIA

Filiale	Data (G G M M A A)	Numero

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE — quadro A

Se persona fisica
- cognome
- nome
- luogo di nascita
- data di nascita (G G M M A A)
- codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
- denominazione sociale
- eventuale sigla sociale
- specie — eventuale codice ABI
- settore di operatività
- codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

SOCIETÀ CAPOGRUPPO PARTECIPATA — quadro B

denominazione — codice fiscale

capitale sociale n. azioni o quote — valore nominale unitario

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

causale della dichiarazione — data dell'acquisto della partecipazione ovvero dell'iscrizione della società all'Albo, o data di variazione della partecipazione (G G M M A A) — codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

titolo del possesso		N. azioni o quote possedute	N. azioni o quote possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

titolo del possesso		N. azioni o quote possedute	N. azioni o quote per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone sono private del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N. azioni o quote con diritto di voto in capo a soggetti controllati, fiduciarie e interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — quadro E

N. totale degli effettivi proprietari	N. azioni o quote possedute	N. azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — quadro F

N. azioni o quote possedute	N. azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

RIEPILOGO

- N. azioni o quote con diritto di voto possedute — % rispetto al capitale sociale sottoscritto
- N. azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
- N. azioni o quote totali possedute — % rispetto al capitale sociale sottoscritto

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

data della dichiarazione

B C D E F — N° fogli — G H L

firma del dichiarante o del legale rappresentante ___

indirizzo ___ CAP ___

N° fogli complessivi

Mod. 19/G

Quadro H

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone tramite le quali sono possedute le azioni o quote (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA — Filiale | Data (G G M M A A) | Numero

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DELLE AZIONI O QUOTE CON DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; eventuale codice ABI; settore di operatività; codice fiscale

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

rapporto con il soggetto dichiarante: fiduciario [A]; di controllo: [B] diretto tramite il ___ %; [C] ed indiretto tramite il ___ % del capitale con diritto di voto

titolo del possesso: proprietà 1; pegno 2; usufrutto 3; riportato 4; riportatore 5

N. azioni o quote possedute

N. azioni o quote possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto

N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI O QUOTE CON DIRITTO DI VOTO

Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

Quadro H 1

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; eventuale codice ABI; settore di operatività; codice fiscale

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente): fiduciario [A]; di controllo: [B] diretto tramite il ___; [C] ed indiretto tramite il ___ % del capitale con diritto di voto

Quadro H 2

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; eventuale codice ABI; settore di operatività; codice fiscale

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro: fiduciario [A]; di controllo: [B] diretto tramite il ___ %; [C] ed indiretto tramite il ___ % del capitale con diritto di voto

Quadro H 3

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; eventuale codice ABI; settore di operatività; codice fiscale

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro: fiduciario [A]; di controllo: [B] diretto tramite il ___ %; [C] ed indiretto tramite il ___ % del capitale con diritto di voto

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

Totale foglio (A+B+C+D)

Totale generale

Mod. 19/G

Quadro L

Elenco degli effettivi proprietari delle azioni o quote (con esclusione di quelli il cui pacchetto di proprietà sia inferiore al 2% del capitale sottoscritto)

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data (G G M M A A)	Numero

Foglio n.

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie — eventuale codice ABI
data di nascita (G G M M A A)	settore di operatività
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

quadro di provenienza E — N. azioni o quote

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie — eventuale codice ABI
data di nascita (G G M M A A)	settore di operatività
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

quadro di provenienza E — N. azioni o quote

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie — eventuale codice ABI
data di nascita (G G M M A A)	settore di operatività
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

quadro di provenienza E — N. azioni o quote

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie — eventuale codice ABI
data di nascita (G G M M A A)	settore di operatività
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

quadro di provenienza E — N. azioni o quote

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

Totale foglio (A+B+C+D)

Totale generale

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO CREDITIZIO

Istruzioni per la compilazione del modello 19/G di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4.6.1985 e all'art. 41 del d. lg. n. 356 del 20.11.1990

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, e dell'art. 41 del D. leg. 356/90, sono tenuti all'invio della segnalazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, tutti coloro persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in società capogruppo iscritta all'albo dei gruppi creditizi.

La segnalazione va effettuata entro 30 gg. dall'iscrizione della capogruppo all'Albo dei gruppi creditizi, in caso di interessenza posseduta prima dell'iscrizione della società stessa all'Albo.

N.B. – Nel caso in cui la capogruppo sia una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto ovvero sia un ente creditizio o una società per azioni esercente il credito l'obbligo di comunicazione è assolto mediante l'invio dei modelli 19/A, 19/C e 19/D pubblicati nella G.U. n. 159 del 10 luglio 1990.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

Ai fini del calcolo della percentuale del 2% *non* va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto.

Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro B).

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, sempre entro il termine di trenta giorni, dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di *successiva variazione* della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La predetta comunicazione andrà inviata in duplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società capogruppo partecipata, nonché alla società stessa presso la quale potrà esser ritirato il modello previsto per la comunicazione. Il modello potrà essere richiesto anche alla Associazione Bancaria Italiana.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

L'elenco dei gruppi e delle società e enti creditizi iscritti all'Albo è disponibile per la consultazione presso le Filiali della Banca d'Italia.

Al momento dell'iscrizione all'Albo dei gruppi, le società capogruppo avranno cura di

rendere nota tale iscrizione ai soggetti partecipanti al proprio capitale, in modo da consentire agli stessi di effettuare la comunicazione nei termini previsti dalle disposizioni.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale. Qualora il dichiarante sia una istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici.

Specie	Settore di operatività
08 Società semplice	01 Aziende Autonome
41 Società in accomandita per azioni	02 Enti territoriali
42 Società in accomandita semplice	03 Enti pubblici economici
43 Società in nome collettivo	04 Alimentare e agricolo
51 Società per azioni	05 Assicurativo
52 Società a responsabilità limitata	06 Bancario
61 Società cooperativa a responsabilità limitata	07 Cartario e editoriale
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata	08 Cementifero
71 Istituzioni creditizie	09 Chimico
72 Comuni, Province e Regioni	10 Commercio
74 Enti e Società non residenti	11 Comunicazioni
14 Enti vari	12 Elettronico
	13 Finanziario
	14 Immobiliare e edilizio
	15 Meccanico e automobilistico
	16 Minerale e metallurgico
	17 Tessile
	18 Altri

Quadro B: SOCIETÀ CAPOGRUPPO PARTECIPATA

Andranno indicati negli appositi spazi, la denominazione della società capogruppo partecipata e il relativo codice fiscale.

- *Capitale: numero azioni o quote:* andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

Per le società cooperative si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 c.c.).

Sarà opportuno che le società capogruppo provvedano a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione nel numero di azioni che compongono il proprio capitale. Per le società cooperative assumono rilievo unicamente le operazioni sul capitale a carattere straordinario.

Causale della dichiarazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni o quote di società già iscritte all'Albo per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto, ovvero dichiarazione da effettuare per il possesso di azioni o quote superiori al predetto limite a seguito della iscrizione della società partecipata nell'Albo dei gruppi creditizi.
2. Variazione superiore all'1% da effettuare nei casi in cui il soggetto possieda già, direttamente o indirettamente, azioni o quote aventi diritto al voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto e la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.
3. Rientro del possesso di azioni o quote con diritto al voto entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della società, se persone giuridiche; modifiche della sede legale o residenza; ecc.). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare - ove dovuta - una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 3.
4. Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di acquisto o variazione della partecipazione sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L.

- *Data dell'acquisto della partecipazione ovvero dell'iscrizione della società partecipata all'Albo dei gruppi creditizi, o data della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni o quote con diritto al voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore all1% del capitale si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

- *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

  B) compravendita

  C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi

  D) successione o acquisizione a causa di morte

  E) pegno

  F) usufrutto

  G) riporto

  H) altro

Quadro C: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *Azioni o quote possedute:* il dichiarante dovrà indicare cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- *Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

- *Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato per totale il numero delle azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante sia privo del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *Azioni o quote possedute:* andrà riportato cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute per il tramite di società controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. L' indicazione di tali soggetti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

  Nell'ipotesi in cui le medesime azioni o quote facciano capo, a diverso titolo a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate, fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

- *Azioni o quote per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie ed interposte persone, il numero di azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

- *Azioni o quote con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone:* andrà riportato per totale il numero delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti sono privi del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

(1) Ai fini della definizione delle società controllate dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 2359 c. c.

Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti.

- *Numero totale degli effettivi proprietari:* andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni o quote detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantità di azioni o quote possedute da ciascuno di essi.

- *Azioni o quote possedute:* andrà indicato, per totale, il numero di azioni o quote con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nell'allegato L, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale.

- *Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato, per totale, il numero di azioni o quote per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

- *Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni o quote deve corrispondere alla differenza tra il totale azioni o quote possedute e le azioni o quote per le quali la società fiduciaria sia priva del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni o quote per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni o quote possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni o quote con diritto al voto e quelle private di tale diritto.

Riepilogo

- *Azioni o quote con diritto di voto possedute:* andrà riportato, quale sommatoria dei relativi quadri C, D, E ed F, il numero di azioni o quote per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni o quote sul numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale di cui al riquadro B. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. Nell'apposito riquadro è prevista l'indicazione dei decimali di possesso (due sole cifre). Resta fermo che l'obbligo di segnalazione scatta comunque al superamento della soglia del 2% del possesso (1% nel caso di variazione).

- *Azioni o quote totali nette possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni o quote possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre specificata nell'apposito riquadro l'incidenza di tali azioni sul capitale sottoscritto.

Ovviamente, nell'ipotesi in cui le stesse azioni o quote facciano capo a diverso titolo al dichiarante e a soggetti di cui al riquadro D, ovvero a più soggetti di cui al riquadro D, per la determinazione di tale ammontare le cennate azioni o quote dovranno essere computate una sola volta.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante ed il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale).

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato – nelle caselle corrispondenti – il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

– *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI RIQUADRI H ED L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale di cui al riquadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

– *Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso:* dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

– *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci "N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto" riportate nel foglio stesso.

– *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci "Totale del foglio".

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede azioni o quote di società capogruppo.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto in capo a tali nominativi, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore alle percentuali di rilevanza.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità.

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni o quote possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro D.

- *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote della società capogruppo per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo – ai sensi dell'art. 2359 c.c. – è assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni o quote. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni o quote con diritto di voto, la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta e la percentuale delle azioni o quote cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

- *Soggetti interposti:* nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni o quote con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni o quote. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

- *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci "N. azioni o quote per le quali il soggetto ha diritto di voto", riportate sul foglio stesso.

- *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci "Totale del foglio".

Quadro L: ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI DELLE AZIONI O QUOTE (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI PACCHETTO DI PROPRIETÀ SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE)

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni o quote possedute nel caso in cui le azioni o quote in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale di cui al quadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle relative partecipazioni in misura superiore all'1% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

- *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci "N. azioni o quote" riportate nel foglio stesso.

- *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci "Totale del foglio".

92A0319

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 13

Corso dei cambi del 21 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1197,950	1197,950	1198 —	1197,950	1197,950	1197,950	1198,210	1197,950	1197,950	1197,950
E.C.U.	1536,400	1536,400	1536 —	1536,400	1536,400	1536,400	1536,100	1536,400	1536,400	1536,400
Marco tedesco	752,720	752,720	752,500	752,720	752,720	752,720	752,730	752,720	752,720	752,720
Franco francese	220,820	220,820	221,500	220,820	220,820	220,820	220,850	220,820	220,820	220,820
Lira sterlina	2156,300	2156,300	2156 —	2156,300	2156,300	2156,300	2155,900	2156,300	2156,300	2156,300
Fiorino olandese	668,410	668,410	668,500	668,410	668,410	668,410	668,410	668,410	668,410	668,410
Franco belga	36,563	36,563	36,580	36,563	36,563	36,563	36,561	36,563	36,563	36,563
Peseta spagnola	11,922	11,922	11,960	11,922	11,922	11,922	11,925	11,922	11,922	11,922
Corona danese	194,210	194,210	194,250	194,210	194,210	194,210	194,190	194,210	194,210	194,210
Lira irlandese	2005,500	2005,500	2005 —	2005,500	2005,500	2005,500	2006,250	2005,500	2005,500	—
Dracma greca	6,524	6,524	6,530	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	
Escudo portoghese	8,729	8,729	8,710	8,729	8,729	8,729	8,471	8,729	8,729	8,729
Dollaro canadese	1037,100	1037,100	1039 —	1037,100	1037,100	1037,100	1036,900	1037,100	1037,100	1037,100
Yen giapponese	9,680	9,680	9,770	9,680	9,680	9,680	9,676	9,680	9,680	9,680
Franco svizzero	849,200	849,200	849,500	849,200	849,200	849,200	849,200	849,200	849,200	849,200
Scellino austriaco	106,975	106,975	107 —	106,975	106,975	106,975	106,974	106,975	106,975	106,975
Corona norvegese	191,720	191,720	191,500	191,720	191,720	191,720	191,770	191,720	191,720	191,720
Corona svedese	206,990	206,990	207 —	206,990	206,990	206,990	206,970	206,990	206,990	206,990
Marco finlandese	276,550	276,550	276,500	276,550	276,550	276,550	276,550	276,550	276,550	—
Dollaro australiano	897,500	897,500	899 —	897,500	897,500	897,500	897,050	897,500	897,500	897,500

Media dei titoli del 21 gennaio 1992

Titolo	
Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,450
» » » 21- 4-1987/94	88,375
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,350
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,350
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,425
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,425
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,475
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,475
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,625
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,625
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,300
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,725
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,725
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,675
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,925
» » » » 18- 4-1986/92	100,275
» » » » 19- 5-1986/92	100,150
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,300
» » » » 1-11-1987/92	100,375
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	100,200

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,175
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,450
» » » »	1- 6-1988/93	100,550
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,850
» » » »	17- 7-1986/93	99,750
» » » »	1- 8-1988/93	100,750
» » » »	19- 8-1986/93	99,825
» » » »	1- 9-1988/93	99,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,875
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	100 —
» » » »	1-11-1988/93	100,110
» » » »	18-11-1987/93	100,175
» » » »	19-12-1986/93	100,775
» » » »	1- 1-1989/94	100,500
» » » »	1- 2-1989/94	100,450
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100.375
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	100 —
» » » »	1-10-1987/94	100 —
» » » »	1-11-1989/94	100,075
» » » »	1- 1-1990/95	100,550
» » » »	1- 2-1985/95	100,175
» » » »	1- 3-1985/95	99,675
» » » »	1- 3-1990/95	99,575
» » » »	1- 4-1985/95	99,350
» » » »	1- 5-1985/95	99,325
» » » »	1- 5-1990/95	99,900
» » » »	1- 6-1985/95	98,970
» » » »	1- 7-1985/95	99,400
» » » »	1- 7-1990/95	99,900
» » » »	1- 8-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1985/95	99,350
» » » »	1- 9-1990/95	99,800
» » » »	1-10-1985/95	99,575
» » » »	1-10-1990/95	99,825
» » » »	1-11-1985/95	99,750
» » » »	1-11-1990/95	99,825
» » » »	1-12-1985/95	99,500
» » » »	1-12-1990/95	99,875
» » » »	1- 1-1986/96	100,125
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,025
» » » »	1- 1-1991/96	99,875
» » » »	1- 2-1986/96	100,175
» » » »	1- 2-1991/96	99,900
» » » »	1- 3-1986/96	100,050
» » » »	1- 4-1986/96	99,950
» » » »	1- 5-1986/96	99,775
» » » »	1- 6-1986/96	99,475
» » » »	1- 7-1986/96	99,325
» » » »	1- 8-1986/96	99,100
» » » »	1- 9-1986/96	98,925
» » » »	1-10-1986/96	99,300
» » » »	1-11-1986/96	99,275
» » » »	1-12-1986/96	99,800
» » » »	1- 1-1987/97	99,575
» » » »	1- 2-1987/97	99,600
» » » »	18- 2-1987/97	99,400
» » » »	1- 3-1987/97	99,475
» » » »	1- 4-1987/97	99,150
» » » »	1- 5-1987/97	99,200
» » » »	1- 6-1987/97	99,100
» » » »	1- 7-1987/97	99,500
» » » »	1- 8-1987/97	98,850
» » » »	1- 9-1987/97	99,200
» » » »	1- 3-1991/98	98,925
» » » »	1- 4-1991/98	98,775
» » » »	1- 5-1991/98	99 —
» » » »	1- 6-1991/98	98,800

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	98,825
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 3-1992	100 —
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,525
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,500
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,725
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,600
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,550
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,100
» » »	12,50%	1-10-1992	100,150
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,475
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,425
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,125
» » »	12,50%	1-10-1993	100,175
» » »	12,50%	1-11-1993	100.125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,250
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	100.150
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100.325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100.175
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100.350
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100.275
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,825
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	—
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,475
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,500
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,450
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,575
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,500

Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,150
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,225
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,275
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,350
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,825
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,200
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,600
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,150
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,625
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,600
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,450
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,825
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,325
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,650
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,625
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,425
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,600
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,775
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,950
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M21012

MINISTERO DEL TESORO

N. 14

Corso dei cambi del 22 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1192,850	1192,850	1193,400	1192,850	1192,850	1192,850	1193 —	1192,850	1192,850	1192,850
E.C.U.	1535,300	1535,300	1535 —	1535,300	1535,300	1535,300	1535,490	1535,300	1535,300	1535,300
Marco tedesco	752,100	752,100	752,750	752,100	752,100	752,100	752,150	752.100	752.100	752.100
Franco francese	220,720	220,720	221 —	220,720	220,720	220,720	220,730	220.720	220,720	220,720
Lira sterlina	2156,250	2156,250	2156 —	2156,250	2156,250	2156,250	2156,300	2156,250	2156,250	2156.250
Fiorino olandese	668 —	668 —	668 —	668 —	668 —	668 —	667,940	668 —	668 —	668 —
Franco belga	36,530	36,530	36,550	36,530	36,530	36,530	36,534	36,530	36,530	36,530
Peseta spagnola	11,905	11,905	11,940	11,905	11,905	11,905	11,905	11,905	11,905	11,905
Corona danese	194,120	194,120	194 —	194,120	194,120	194,120	194,120	194.120	194,120	194,120
Lira irlandese	2003,300	2003,300	2004 —	2003,300	2003,300	2003,300	2004 —	2003,300	2003.300	—
Dracma greca	6,517	6,517	6,510	6,517	6,517	6,517	6,516	6,517	6,517	—
Escudo portoghese	8.720	8.720	8,710	8,720	8.720	8,720	8,720	8,720	8.720	8.720
Dollaro canadese	1031,900	1031,900	1033 —	1031,900	1031,900	1031.900	1032,610	1031,900	1031,900	1031,900
Yen giapponese	9.675	9,675	9,640	9,675	9,675	9,675	9,672	9,675	9,675	9,675
Franco svizzero	849,630	849.630	849,500	849,630	849,630	849,630	849,850	849,630	849,630	849.630
Scellino austriaco	106,900	106,900	107 —	106,900	106,900	106,900	106,885	106.900	106,900	106,900
Corona norvegese	191,590	191,590	192 —	191,590	191,590	191,590	191,600	191,590	191,590	191,590
Corona svedese	206,890	206,890	207 —	206,890	206,890	206,890	206,890	206.890	206,890	206,890
Marco finlandese	276,550	276,550	277 —	276,550	276,550	276,550	276,350	276,550	276.550	—
Dollaro australiano	896.600	896.600	896 —	896,600	896,600	896,600	897,050	896.600	896,600	896,600

Media dei titoli del 22 gennaio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	98,400
» » » 21- 4-1987/94	88,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,350
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,350
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,350
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,425
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,475
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,575
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,625
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98.100
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100.800
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100.725
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,800
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	100,025
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98.580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98.275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99.400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,925
» » » » 18- 4-1986/92	100,300
» » » » 19- 5-1986/92	100.325
» » » » 20- 7-1987/92	100.125
» » » » 19- 8-1987/92	100.350
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100.175
» » » » 1- 1-1988/93	100.175

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,275
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,400
» » » »	1- 6-1988/93	100,500
» » » »	18- 6-1986/93	100,050
» » » »	1- 7-1988/93	100,700
» » » »	17- 7-1986/93	99,725
» » » »	1- 8-1988/93	100,775
» » » »	19- 8-1986/93	99,800
» » » »	1- 9-1988/93	100,275
» » » »	18- 9-1986/93	100 —
» » » »	1-10-1988/93	100,275
» » » »	20-10-1986/93	100,050
» » » »	1-11-1988/93	100,500
» » » »	18-11-1987/93	100,225
» » » »	19-12-1986/93	100,750
» » » »	1- 1-1989/94	100,475
» » » »	1- 2-1989/94	100,475
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	100,075
» » » »	1-10-1987/94	99,900
» » » »	1-11-1989/94	100,100
» » » »	1- 1-1990/95	100,125
» » » »	1- 2-1985/95	100,950
» » » »	1- 3-1985/95	99,525
» » » »	1- 3-1990/95	99,825
» » » »	1- 4-1985/95	99,300
» » » »	1- 5-1985/95	99,275
» » » »	1- 5-1990/95	99,825
» » » »	1- 6-1985/95	98,975
» » » »	1- 7-1985/95	99,425
» » » »	1- 7-1990/95	99,900
» » » »	1- 8-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1985/95	99,300
» » » »	1- 9-1990/95	99,800
» » » »	1-10-1985/95	99,550
» » » »	1-10-1990/95	99,800
» » » »	1-11-1985/95	99,750
» » » »	1-11-1990/95	99,825
» » » »	1-12-1985/95	99,900
» » » »	1-12-1990/95	99,900
» » » »	1- 1-1986/96	100,125
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,500
» » » »	1- 1-1991/96	99,925
» » » »	1- 2-1986/96	100,150
» » » »	1- 2-1991/96	99,900
» » » »	1- 3-1986/96	100,050
» » » »	1- 4-1986/96	99,950
» » » »	1- 5-1986/96	99,750
» » » »	1- 6-1986/96	99,475
» » » »	1- 7-1986/96	99,225
» » » »	1- 8-1986/96	99,100
» » » »	1- 9-1986/96	99,250
» » » »	1-10-1986/96	99,925
» » » »	1-11-1986/96	99,275
» » » »	1-12-1986/96	99,850
» » » »	1- 1-1987/97	99,525
» » » »	1- 2-1987/97	99,625
» » » »	18- 2-1987/97	99,450
» » » »	1- 3-1987/97	99,525
» » » »	1- 4-1987/97	99,400
» » » »	1- 5-1987/97	99,250
» » » »	1- 6-1987/97	99,150
» » » »	1- 7-1987/97	99,100
» » » »	1- 8-1987/97	98,850
» » » »	1- 9-1987/97	99,150
» » » »	1- 3-1991/98	99 —
» » » »	1- 4-1991/98	98,800
» » » »	1- 5-1991/98	99 —
» » » »	1- 6-1991/98	98,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	99,850
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,875
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,475
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,375
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,550
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,350
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,925
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,575
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,100
» » »	12,50%	1-10-1992	100,150
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,500
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,175
» » »	12,50%	1-10-1993	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,250
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,475
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,375
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,900
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,325
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,325
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,525
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,525
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,475
» » »	12,50%	20- 6-1991/98	98,700
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,150
» » »	12,50%	1- 6-1991/2001	98,700

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,250
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,300
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,800
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,350
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,575
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,400
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,525
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,150
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,575
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,375
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,750
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,625
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,725
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,550
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,950
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M22012

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Scuccato Massimiliano, con sede in Bressanvido, via S. Benedetto n. 16, assegnataria del marchio di identificazione «663 VI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di tre punzoni recanti le impronte del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta O.S.I. Argenti S.n.c. di Piazzolla Vincenzo, con sede in Piacenza, viale dei Mille, 3, già assegnataria del marchio «17 PC», è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alla ditta medesima sono stati ritirati e deformati.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
2613 AL	D.S. di Dulcetta & Scantamburlo	Valenza	1
30 BS	Orologeria Svizzera di Fasoli G.	Brescia	2
8 MC	Ottaviani S.p.a.	Recanati	65
244 MI	Mazzetti S.a.s.	Milano	3
1385 MI	Benetti Benetta	Milano	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
438 AL	Camurati Luigi	Valenza
1069 AL	Pozzon Walter	Valenza
2028 AL	Rivalta Laura	Valenza
2034 AL	Novello Livio	Alessandria
2161 AL	Mancuso & Mazzotta	Valenza
3010 AL	L.T. S.n.c. di Locardi & Trivellato	Valenza
3044 AL	Malvezzi & Fasolo	Valenza
3061 AL	Malacalza Sergio	Valenza
20 BS	Comaglio Giovanni	Gavardo
22 BS	Civioni Tullio e Luigi	Brescia
28 BS	Arve di Brichetti Ottorino	Verolavecchia
31 BS	Comaglio Pierangelo	Gavardo
34 BS	Ricci Fernando	Brescia
41 BS	Gioielli D'Anna	Provezze
42 BS	Onoraro di Tancredi Alma	Brescia
45 BS	Or.Mec di Damin e Rizzardini	Gavardo
67 BS	Briola Giuseppe Ilario	Orzinuovi
553 FI	Mariani & Guerrini S.d.f.	Firenze
796 FI	Argenterie Salani S.n.c.	Scandicci
120 GE	Tacchino Giuseppe	Genova
275 GE	Robiglio Maurizio	Genova
24 ME	Lucerna Vincenzo	Messina
1340 MI	Corte Gioielli S.r.l.	Milano
17 PV	Facchini Secondo	Voghera
18 PV	Casorati & Garberi	Mede
358 RM	Mariani Fabrizio	Roma
420 RM	Paternostro Sergio	Roma
731 RM	Morandi Mauro	Roma
739 RM	De Blasio Gilberto	Roma
796 RM	Minigold di Giordano Cesare	Roma
44 TN	Zanotti Pietro	Brentonico
75 TV	Zampieri Natalino	Treviso
33 VC	Passera F.lli	Asigliano
814 VI	Rino Piccoli S.r.l.	Romano d'Ezzelino
1104 VI	Igodam di Miotti G. S.n.c.	Monticello C. Otto

92A0320

MINISTERO DELLA SANITÀ

Divieto di vendita e di utilizzazione e ritiro dal commercio di alcuni lotti di specialità medicinali

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza del 24 gennaio 1992, il Ministro della sanità ha disposto, in via cautelativa, il divieto di vendita e di utilizzazione e il ritiro dal commercio delle specialità di seguito indicate, limitatamente ai lotti sotto riferiti, per il verificarsi di alcuni casi di epatite A: Uman Cry Octa V.I. 500 unità - lotti 421003 - 421005 - 421006; Uman Cry Octa V.I. 250 unità - lotto 411001 - ditta Farma Biagini - Emoclot Octa V.I. 500 unità - lotti 0556900101 - 451006 - 451009 - Emoclot Octa V.I. 1000 unità - lotti 0559910101 - 461010 - 461029 - ditta Aima.

92A0355

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 9. August 1991 über die Bereitstellung von Mitteln für die Errichtung von Auffanglagern sowie des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 28. Dezember 1991 zur Änderung des genannten Dekrets.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 9 vom 3. März 1992 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 9. August 1991 über die Bereitstellung von Mitteln für die Errichtung von Auffanglagern sowie des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 28. Dezember 1991 zur Änderung des genannten Dekrets veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 10 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1991, inserito alla pag. 11 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

92A0323

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 luglio 1991, n. 368, recante: «Regolamento contenente le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1991).

Nel regolamento citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 6, in corrispondenza della lettera *b)* dell'art. 3, comma 4, dove è scritto: «*b)* invio ai *sottoindicati* elettorali di ...», si legga: «*b)* invio ai *sottocomitati* elettorali di ...»;

alla pag. 7, art. 4, comma 3, al punto 3) della lettera *f)*, dove è scritto: «... ed i plichi sigillati "C" dei seggi *elelttorali* di cui all'art. 48», si legga: «... ed i plichi sigillati "C" dei seggi *elettorali* di cui all'art. 48»; al successivo comma 4., dove è scritto: «... deve essere apposta l'annotazione: "Contiene i plichi ('A' o 'C') *di* seggi elettorali n. ..."», si legga «... deve essere apposta l'annotazione: "Contiene i plichi ('A' o 'C') *dei* seggi elettorali n. ..."»;

alla pag. 10, all'art. 12, comma 2, dove è scritto: «... almeno novanta giorni alla data del decreto che indice le elezioni», si legga: «... almeno novanta giorni *continuativi* alla data del decreto che indice le elezioni»; al successivo art. 13, comma 1, secondo rigo, è soppressa la parentesi tonda di chiusura dopo il numero romano VIII;

alla pag. 11, all'art. 17, comma 3, dove è scritto: «3. Per il personale *di* servizio presso ...», si legga: «3. Per il personale *in* servizio presso ...»;

alla pag. 12, al comma 6 dello stesso art. 17, dove è scritto: «6. Nei casi di trasferimento ed in quelli di cessazione delle cause *operative* previste dall'art 16, ...», si legga: «6. Nei casi di trasferimento ed in quelli di cessazione delle cause *ostative* previste dall'art. 16, ...»; al successivo art. 19, comma 2, secondo rigo, dove è scritto: «... agli organi collegiali, centrali *e* periferici devono esibire ...», si legga: «... agli organi collegiali, centrali *o* periferici devono esibire ...»;

alla pag. 14, all'art. 22, comma 3, dove è scritto: «3. I fac-simili delle schede C *e* D ed E sono riprodotti in allegato al presente regolamento (tabelle 6, 7 e 8).», si legga: «3. I fac-simili delle schede C, D *ed* E sono riprodotti in allegato al presente regolamento (tabelle 6, 7 e 8).»;

alla pag. 21, all'art. 50, comma 1, primo rigo, dove è scritto: «1. Avverso le operazioni *elettorale* i candidati e gli elettori possono...», si legga: «1. Avverso le operazioni *elettorali* i candidati e gli elettori possono ...»;

alla pag. 22, all'art. 53, comma 9, rigo secondo, dove è scritto: «... per ognuna delle categorie che debbono esservi *rappresentante* (uno effettivo ed uno supplente ...», si legga: «... per ognuna delle categorie che debbono esservi *rappresentate* (uno effettivo ed uno supplente ...»;

alla pag. 44, nel fac-simile della scheda G, in ognuno dei settori individuati con i numeri da 1 a 4, dove è scritto «CAT. *IV*», si legga: «CAT. *II - III- IV*»;

alle pagine 46 e 47, riportanti le TABELLE 12 e 13, dove è scritto: «ELEZIONE *DEI RAPPRESENTANTI* DEL PERSONALE ...», si legga: «ELEZIONE *DEL RAPPRESENTANTE* DEL PERSONALE ...»;

alla pag. 65, dove è scritto: «RIEPILOGO DEI VOTI DI LISTA E DEI VOTI *DI PREFERENZA*», si legga: «RIEPILOGO DEI VOTI DI LISTA E DEI VOTI *DELLA* ...... *ZONA*»;

alla pag. 71, alla seconda proposizione del Par. 5 - Timbratura delle schede, dove è scritto: «..., il Presidente provvede alla formazione di quattro distinti pieghi incollati e *siggillati* nei quali ...», si legga: «.... il Presidente provvede alla formazione di quattro distinti pieghi incollati e *sigillati* nei quali ...»;

. alla pag. 72, al Par. 12 - Sospensione e rinvio della votazione, dove è scritto: «... oppure: (2): *il Predidente* alle ore 14, trovandosi...», si legga: «... oppure: (2): *il Presidente* alle ore 14, trovandosi ...»;

alla pag. 73, al Par. 17 - Ricostituzione del seggio, dove è scritto: «... ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, dichiara ricostituito il seggio elettorale con l'intervento delle *seguentei* persone: ...», si legga: «... ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, dichiara ricostituito il seggio elettorale con l'intervento delle *seguenti* persone: ...»;

alla pag. 74, al terzo rigo del Par. 18 - Riapertura della votazione, dove è scritto: «... verificata e fatta verificare l'integrità dei suggelli dell'urna dei quattro plichi contenenti, rispettivamente, le schede *rimbrate*, gli elenchi degli elettori, ...» si legga: «... verificata e fatta verificare l'integrità dei suggelli dell'urna dei quattro plichi contenenti, rispettivamente, le schede *timbrate*, gli elenchi degli elettori, ...»;

alla pag. 107, dove è scritto: «Note all'art. 1: ...», si legga «Note all'art. 1, *comma 2*: ...»;

alla pag. 108, dove è scritto: «Note all'art. 10: ...», si legga: «Note all'art. 10, *comma 8*: ...».

92A0325

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA; Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189